



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Scientifico Statale "Primo Levi"

00142 - Roma - Via Francesco Morandini , 64 - Municipio VIII - Distr. 19 - Ambito
RM6Tel. 06121127020 - Cod. Fisc. 96104100589 - Cod. Mecc. RMPS520003

sito: www.liceoprimolevi.edu.it e-mail: rmps520003@istruzione.it pec:
rmps520003@pec.istruzione.it

Codice unico ufficio: UFM5C4 – nome ufficio: Uff_eFatturaPA

Al personale

Al DSGA

Sito

CIRCOLARE N. 164

Oggetto: Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola.
Nota M.I. n. 1889 del 7/12/2021: Suggerimenti operativi.

Nella Gazzetta Ufficiale è pubblicato il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 che, ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, estende l'**obbligo vaccinale al personale della scuola**.

L'obbligo vaccinale

L'art. 2 del decreto-legge n. 172, *a decorrere dal 15 dicembre 2021*, introduce l'obbligo vaccinale per il "personale scolastico del sistema nazionale di istruzione". Il contenuto dell'obbligo vaccinale comprende "il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute". La somministrazione della dose di richiamo deve essere effettuata "entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19". L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende, dunque, il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. L'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni).

L'art. 3 del decreto-legge n. 172, modifica pure i termini di validità delle certificazioni verdi rilasciate "al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo" e a quelle conseguenti alla "avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo", ne riduce la durata da dodici a nove mesi.

In sintesi, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde "rafforzata" (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi. la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Scientifico Statale "Primo Levi"

00142 - Roma - Via Francesco Morandini , 64 - Municipio VIII - Distr. 19 - Ambito
RM6Tel. 06121127020 - Cod. Fisc. 96104100589 - Cod. Mecc. RMP520003

sito: www.liceoprimolevi.edu.it e-mail: rm520003@istruzione.it pec:
rm520003@pec.istruzione.it

Codice unico ufficio: UFM5C4 – nome ufficio: Uff_eFatturaPA

ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato. Pare dunque possa ritenersi escluso dall'obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale. Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi.

Personale esterno alla scuola

Per il personale esterno che opera a supporto dell'inclusione scolastica o a qualunque titolo impiegato in attività di ampliamento dell'offerta formativa l'art. 2 non pare consentire l'estensione dell'ambito soggettivo dell'obbligo vaccinale che quindi, allo stato, si applica solo al personale scolastico. Nei confronti del personale esterno continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia, e cioè l'esibizione del G.P base.

Soggetti esentati dall'obbligo vaccinale

La vaccinazione può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.

In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021). La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

Le procedure di controllo

Il rispetto dell'obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici.

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:

a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Scientifico Statale "Primo Levi"

00142 - Roma - Via Francesco Morandini , 64 - Municipio VIII - Distr. 19 - Ambito
RM6Tel. 06121127020 - Cod. Fisc. 96104100589 - Cod. Mecc. RMP5520003

sito: www.liceoprimolevi.edu.it e-mail: rm520003@istruzione.it pec:
rm520003@pec.istruzione.it

Codice unico ufficio: UFM5C4 – nome ufficio: Uff_eFatturaPA

- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). *Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento.* Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito del dirigente scolastico. In tal caso, si ritiene che nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

La sospensione per mancato adempimento

La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto, comunica al personale interessato. All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021). Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede all'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione. Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente. Poiché, come detto, l'assolvimento dell'obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Scientifico Statale "Primo Levi"

00142 - Roma - Via Francesco Morandini , 64 - Municipio VIII - Distr. 19 - Ambito
RM6Tel. 06121127020 - Cod. Fisc. 96104100589 - Cod. Mecc. RMP520003

sito: www.liceoprimelevi.edu.it e-mail: rm520003@istruzione.it pec:
rm520003@pec.istruzione.it

Codice unico ufficio: UFM5C4 – nome ufficio: Uff_eFatturaPA

dell'attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all'obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro.

Le sanzioni amministrative

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata "nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500". La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.

Trasporto pubblico e attività teatrali

Circa l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea, questo è consentito, in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione, con green pass "base" (vaccinazione, guarigione, tampone) o con green pass "rafforzato" (vaccinazione e guarigione). Tale disposizione si applica agli studenti a partire dai 12 anni di età. Non è invece soggetto all'obbligo di possesso del green pass, né base né rafforzato, l'utilizzo di trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di dodici anni (scuolabus).

Circa lo svolgimento di attività teatrali si precisa che "per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche". Ovvero, anche per lo svolgimento di attività teatrali come per tutte le attività scolastiche, gli studenti non sono tenuti al possesso della certificazione verde COVID-19.

Roma, 10 dicembre 2021

Il Dirigente Scolastico

Daniela Petrozzi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 D.lgs n.39/93)